

**LEGGE REGIONALE N. 80 DEL 16-09-1998
REGIONE ABRUZZO**

**NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E DEL
RISPARMIO ENERGETICO**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 24
del 9 ottobre 1998

*Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

(Finalità della legge)

La Regione Abruzzo, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale promuove ed incentiva azioni ed interventi tesi ad ottenere un uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed il contenimento dei consumi di energia

ARTICOLO 2

(Istituzione del Fondo Regionale)
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sanciti all'art. 1 della presente legge la Regione Abruzzo istituisce un "Fondo Regionale per lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia e per la riduzione dei consumi energetici".

ARTICOLO 3

(Oggetto dell'intervento)

I finanziamenti del Fondo di cui all'art. 2 sono destinati alla predisposizione ed attuazione di interventi finalizzati a:

- 1) contenere i consumi energetici e sviluppare l'uso delle fonti rinnovabili di energia nelle seguenti strutture pubbliche individuate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) ospedali, case di cura e Residenze sanitarie assistite;
 - b) scuole ed istituti scolastici;
 - c) edifici destinati ad ospitare sedi, strutture di servizio o uffici di Enti Pubblici;
 - d) pubblica illuminazione;
 - e) trasporti.
- 2) realizzare poli per la diffusione e la conoscenza delle tecnologie relative all'utilizzo delle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico da localizzare nei Centri Visita appartenenti

a Parchi e
Riserve Naturali Regionali. La somma spesa in questa
direzione non può
superare il 10% del Fondo di cui all'art. 2 della
presente legge.
Altri settori di intervento su strutture pubbliche
potranno essere
individuati con provvedimento adottato dalla Giunta
regionale su
proposta del Componente la Giunta preposto al Settore
Energia,
semprechè gli stessi rispettino le finalità di cui
all'art. 1 della
presente legge.

ARTICOLO 4

(Soggetti destinatari)

Ai finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3 – punto 1
– possono
accedere le Province, i Comuni e le Comunità Montane, gli
Enti
pubblici e le società a prevalente partecipazione
pubblica aventi
uffici aperti al pubblico e ricedenti sul territorio
regionale.
Hanno diritto di accesso al finanziamento, di cui al
comma 1 dell'art.
3 – punto 2 – della presente legge i parchi e le Riserve
Naturali
regionali istituiti in data anteriore all'entrata in
vigore della
presente legge e in possesso di Centri Visita
regolarmente
funzionanti.

ARTICOLO 5

(Modalità attuative)

Ai fini della loro ammissibilità, le richieste di funzionamento dovranno contenere la tipologia dell'intervento progettato, l'analisi economica, la tempistica prevista, il risparmio energetico ed il tempo di rientro dell'investimento.

Il Comitato di valutazione di cui all'art. 7 provvede all'esame di ammissibilità delle domande pervenute in ordine cronologico risultante dal timbro postale ed esprime parere entro 15 giorni dalla data di arrivo.

La Giunta regionale, su proposta del componente delegato all'Energia, delibera l'elenco delle richieste ammesse al finanziamento e l'entità dei contributi concessi entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere del Comitato.

ARTICOLO 6

(Programma di intervento annuale)

La Giunta regionale, su proposta del componente delegato all'Energia, predispone annualmente il Programma di Intervento per la Riduzione dei Consumi Energetici e per lo Sviluppo delle Fonti

Rinnovabili di
Energia.
Tale programma adottato dalla Giunta regionale previa
intesa con la 4^a
Commissione, entro il 30 aprile di ciascun anno, con
esclusione
dell'anno di prima applicazione della presente legge deve
individuare
i settori di intervento, l'entità e le forme del
contributo, le
modalità di finanziamento dei soggetti aventi diritto e
la tempistica
di realizzazione.
Il programma di Intervento per la Riduzione dei Consumi
Energetici e
per lo Sviluppo delle Fonti Rinnovabili di Energia è
pubblicato sul
BURA.

ARTICOLO 7

(Comitato di valutazione)

Al fine di poter valutare le richieste di finanziamento
la Giunta
regionale, con propria deliberazione, istituisce un
apposito Comitato
composto da tre dipendenti regionali di livello non
inferiore al 7°
estranei al procedimento di formazione del provvedimento
ed
all'istruttoria della richiesta di finanziamento
appartenenti ai
seguenti settori: Ecologia, Energia e Industria ed
urbanistica e
BB.AA..
Il Comitato è presieduto dal Componente la Giunta
regionale preposto
al Settore Energia o da suo delegato, si riunisce su
convocazione del
suo Presidente e dura in carica cinque anni.
Per la valutazione dei singoli progetti il Comitato di
valutazione
potrà avvalersi anche di consulenti particolarmente
qualificati in

materia energetica quali ENEA ed UNIVERSITA' nominati
dalla Giunta
regionale su proposta del Componente la Giunta preposto
al Settore
Energia.

ARTICOLO 8

(Norma finanziaria)

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per
l'esercizio 1998
sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e
cassa: cap. 292210 denominato "Fondo regionale per gli
interventi di
prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale
L.R.
28.11.1996 n. 117" in diminuzione lire 1.500.000.000.
Cap. 282440 di nuova istituzione ed iscrizione nel (sett.
28, Tit. 2,
Ctg. 4) denominato "Fondo regionale per lo sviluppo e la
diffusione
delle fonti rinnovabili di energia e per la riduzione dei
consumi
energetici" in aumento lire 1.500.000.000.
Per gli esercizi successivi al 1998 le leggi di
approvazione dei
pertinenti bilanci regionali, provvedono al finanziamento
del fondo,
se di necessità, con quota parte delle somme derivanti
dalle entrate
di cui ai capp. 35006, 35007, 11690 dello stato di
previsione
dell'entrata istituiti con legge regionale 28.11.1996, n.
117".

ARTICOLO 9

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 Settembre 1998

